

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

(Suppl. al B.U. n. 32 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), entrato in vigore il 13 febbraio 2008, che sostituisce integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), unitamente ai relativi allegati contenenti, in particolare, gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni.

Considerato che i commi 1 e 2 del novellato articolo 35 del d.lgs. 152/2006 dispongono testualmente: "1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili."

Considerato che il d. lgs. 4/2008 è stato emanato a seguito di proficuo confronto tecnico tra il Comitato ministeriale di studio per la revisione del decreto legislativo 152/2006 ed i rappresentanti di un gruppo ristretto di cinque Regioni, individuato dalla Commissione Ambiente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel quale era compreso il Piemonte.

Considerato che tale confronto ha assicurato una riformulazione della parte II del decreto legislativo 152/2006 che ripropone, per gli aspetti demandati alle Regioni e laddove non in contrasto con le vigenti disposizioni comunitarie, quanto a suo tempo disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), in attuazione del quale sono state emanate le ormai consolidate leggi regionali vigenti in materia, tra le quali la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Considerato, in particolare, che gli allegati al decreto legislativo citato sono stati concordati con le Regioni, al fine di garantire il completo recepimento delle disposizioni comunitarie, peraltro anticipato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038 (Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione") ed, inoltre, su proposta della stessa Regione Piemonte, limitando la sottoposizione alla fase di valutazione della procedura di VIA degli impianti di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi unicamente ai casi espressamente previsti dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE, diversamente da quanto a suo tempo disposto dal d.p.c.m. 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale).

Considerato, quindi, che la l.r. 40/1998 risulta, nel suo complesso, coerente e compatibile con le disposizioni statali anche nei loro aspetti più innovativi e che i relativi allegati necessitano unicamente di parziali modifiche ed integrazioni al fine di corrispondere pienamente alle previsioni statali e comunitarie.

Considerato che, a differenza degli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006, inerenti i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, per i quali il citato articolo 35 del d.lgs. 152/2006 prevede un periodo transitorio per il recepimento nell'ambito delle vigenti norme regionali, l'allegato II alla Parte II del medesimo decreto, inerente i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, risulta vigente dal 13 febbraio u.s., data di entrata in vigore del d.lgs. 4/2008.

Considerato che alcuni progetti, precedentemente sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, quali gli impianti chimici integrati sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale di competenza delle Province, risultano inseriti dal d.lgs. 4/2008 nell'allegato III alla Parte II del d.lgs. 152/2006 inerente i progetti di competenza delle Regioni.

Considerato, conseguentemente, che tali progetti non risultano più sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, a decorrere dal 13 febbraio 2008, ma non possono ancora essere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, non essendo compresi nei corrispondenti allegati alla l.r. 40/1998.

Preso atto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 7 della medesima legge regionale 40/1998 che demanda al Consiglio regionale di procedere con proprio provvedimento alla modifica dei contenuti degli allegati ogni qualvolta sia necessaria un'armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale.

Ritenuto, conseguentemente, necessario aggiornare gli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C, D ed E alla medesima legge regionale sulla base delle indicazioni del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008, secondo quanto riportato all'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, anche al fine di garantire l'attivazione della procedura di VIA per le categorie progettuali sopra indicate.

Considerato che l'aggiornamento proposto inserisce le tipologie di opere all'interno degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998 in totale attuazione del d.lgs. 152/2006 citato e individua l'autorità competente in base ai principi di cui all'articolo 6 della stessa legge regionale nonché all'attuazione che ne è stata data.

Ritenuto necessario precisare nei titoli degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, a seguito dell'inserimento negli stessi allegati di specifiche categorie progettuali inerenti gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, che i progetti ivi elencati sono sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette, unicamente nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, della medesima l.r. 40/1998 e confermato dall'articolo 6, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006.

Ritenuto necessario, con l'occasione, precisare che le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, di cui alla categoria progettuale n. 13 dell'allegato B1, non comprendono, oltre a quanto riportato nella corrispondente nota, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d'acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.

Ritenuto opportuno precisare che il termine "industriali", che specifica le tipologie di impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sottoposti alla procedura di VIA, di cui alle categorie progettuali n. 36 e n. 38 dell'allegato B2, presuppone che tali impianti siano concepiti e realizzati per una produzione a livello industriale e, conseguentemente, esclude la possibilità che rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno in area naturale protetta, impianti di fatto non industriali, quali, ad esempio, gli impianti la cui energia elettrica prodotta non è sottoposta ad imposta secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni.

Considerato che la realizzazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici non integrati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), non comporta effetti significativi sull'ambiente qualora gli stessi siano localizzati all'interno di aree industriali esistenti.

Preso atto che, in data 18 aprile 2008, la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento degli allegati alla l.r. 40/1998, proposto con la presente deliberazione.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 75-5611 del 19 marzo 2002 pubblicata nel B.U. n. 15 del 11 aprile 2002 che, in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 217-41038 del 27 dicembre 2001, sostituisce integralmente il testo degli allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C della l.r. 40/1998.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2008, n. 41-8651 (Aggiornamento allegati alla l.r. 40/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Proposta al Consiglio regionale).

Sentita la Commissione consiliare competente;

DELIBERA

- di aggiornare, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), gli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C, D ed E della l.r. 40/1998 medesima, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, secondo quanto riportato all'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- di precisare che il termine "industriali", che specifica le tipologie di impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti per la produzione di energia mediante

lo sfruttamento del vento sottoposti alla procedura di VIA, di cui alle categorie progettuali n. 36 e n. 38 dell'allegato B2, presuppone che tali impianti siano concepiti e realizzati per una produzione a livello industriale e, conseguentemente, esclude la possibilità che rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno in area naturale protetta, impianti di fatto non industriali, quali, ad esempio, gli impianti la cui energia elettrica prodotta non è sottoposta ad imposta secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni;

- di dare atto che il testo coordinato degli allegati alla l.r. 40/1998, come modificati dall'allegato 1 alla presente deliberazione, è riportato nell'allegato 2 alla presente deliberazione, al fine di facilitarne la lettura;
- di invitare la Giunta regionale ad adottare idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione della conoscenza dei contenuti della presente deliberazione.

ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI **A1, A2, B1, B2, B3, C, D** ED **E** ALLA LEGGE REGIONALE 40/1998 (DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE), A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.

Allegato A1 - **Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di valutazione** (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nell'allegato **A1**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 10**, sono soppresse le parole: "aerei esterni".
 - Al termine dell'allegato **A1** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 11**:
"n. 11 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato."
-

Allegato A2 - **Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione** (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nell'allegato **A2** le categorie progettuali **n. 5** e **n. 6** sono sostituite dalle seguenti:
"n. 5 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
- Nell'allegato **A2**, nelle denominazioni delle categorie progettuali **n. 7, 8, 9** e **10**, le parole; "del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e le parole: "del decreto legislativo 22/1997" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 152/2006".
- Al termine dell'allegato **A2** sono aggiunte le seguenti categorie progettuali **n. 22, 23, 24** e **25**:
"n. 22 Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW."
n. 23 Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali."
n. 24 Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (**);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (**);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (**);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.

n. 25 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.”

- Al termine dell'allegato **A2** e con riferimento alla categoria progettuale **n. 24** è inserita la nota seguente:
“(**) La categoria non comprende gli impianti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, di cui all'allegato II alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'allegato II al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.”

Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nel titolo dell'allegato **B1** le parole: “quando ricadono” sono sostituite con le parole: “quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono”.
- Nell'allegato **B1**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 9**, dopo la parola: “extraurbane”, sono inserite le parole: “principali o”.
- Nell'allegato **B1**, la categoria progettuale **n. 17** è sostituita dalla seguente (è soppressa al contempo la relativa nota):

“**n. 17** costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.”

- Al termine dell'allegato **B1** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 28**:
“**n. 28** modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).”

- Al termine dell'allegato **B1**, nella terza nota, con riferimento alla categoria progettuale **n. 13**, sono aggiunte al termine le seguenti parole:

“La categoria non comprende, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d'acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.”

Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nel titolo dell'allegato **B2** le parole: “quando ricadono” sono sostituite con le parole: “quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono”.

- Nell'allegato **B2** la categoria progettuale **n. 1** è sostituita dalla seguente:
"n. 1 impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovcapri, 50 posti bovini."
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 27**, dopo le parole: "50 litri al secondo", sono aggiunte le parole: ", nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo".
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 28**, dopo la parola: "extraurbane", sono inserite le parole: "principali o".
- Nell'allegato **B2**, nelle denominazioni delle categorie progettuali **n. 29, 30, 31 e 32**, le parole; "del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e le parole: "del decreto legislativo 22/1997" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 152/2006".
- Nell'allegato **B2**, dopo la categoria progettuale n. 32, sono inserite le seguenti categorie progettuali **n. 32 bis e n. 32 ter**:
"n. 32 bis Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
n. 32 ter Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 40**, dopo le parole: "scisti bituminosi.", sono aggiunte le parole: "Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone".
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 61**, le parole: "di cui al d.lgs. 22/1997" sono sostituite dalle parole: "disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Al termine dell'allegato **B2** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 65**:
"n. 65 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)".

Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nel titolo dell'allegato **B3** le parole: "quando ricadono" sono sostituite con le parole: "quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono".
- Nell'allegato **B3**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 4**, dopo la parola: "extraurbane", sono inserite le parole: "principali o".
- Nell'allegato **B3**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 5**, dopo la parola: "strade", è inserita la parola: "comunali" e dopo le parole: "con lunghezza, in area urbana", sono inserite le parole: "o extraurbana".

- Al termine dell'allegato **B3** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 11**:

"n. 11 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".

Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

- Nell'allegato **C**, dopo il quarto caso di esclusione, è inserito il seguente caso **B1, 17/a**:

"Dalla tipologia all. B1, n. 17 (costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.)

- B1, 17/a - costruzione di centri commerciali classici o sequenziali di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita inferiore a 1500 m², nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure inferiore a 2500 m², nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti."

- Nell'allegato **C**, nella denominazione del sesto caso di esclusione, inerente la categoria progettuale **n. 29** dell'allegato **B2**, le parole: "del decreto legislativo 22/1997" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 152/2006".

- Nell'allegato **C**, dopo il sesto caso di esclusione, è inserito il seguente caso **B2, 36/a**:

"Dalla tipologia all. B2, n. 36 (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda):

- B2, 36/a - Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", qualora localizzati all'interno di aree industriali esistenti."

Allegato D - Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, da redigere ai fini della fase di valutazione (in conformità alle indicazioni dell'allegato C del d.p.r. 12 aprile 1996)

- Nel titolo dell'allegato **D** le parole: "dell'allegato C del d.p.r. 12 aprile 1996" sono sostituite con le parole: "dell'allegato VII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152".

- Nell'allegato **D**, al punto **n. 1** del **Quadro ambientale**, dopo la parola "culturale,", sono inserite le parole: "al patrimonio agroalimentare,".

- Nell'allegato **D**, dopo il punto **n. 3** del **Quadro ambientale**, sono aggiunti i seguenti numeri **4 e 5**:

4. la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

5. la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie."

Allegato E - Elementi di verifica per la pronuncia dell'autorità competente di cui all'articolo 10, comma 3, sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

- Nell'allegato **E**, al punto **1**, dopo il primo trattino è inserito il trattino: "- cumulo con altri progetti,".

- Nell'allegato **E**, al punto **1**, ultimo trattino, dopo la parola: "incidenti" sono aggiunte le parole: ", per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate."

- Nell'allegato **E**, al punto **2**, terzo trattino, sono inserite al principio le parole: "ricchezza relativa,".

- Nell'allegato **E**, al punto **2**, quarto trattino, **lettera a)**, dopo la parola: "zone" sono inserite le parole: "umide e".
- Nell'allegato **E**, al punto **2**, quarto trattino, **lettera c)**, sono aggiunte al termine le parole: "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;".
- Nell'allegato **E**, al punto **2**, quarto trattino, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera **h**: "**h)** territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."
- Nell'allegato **E**, al punto **3**, dopo la parola: "precedenti", sono aggiunte le seguenti parole:
"e tenendo conto, in particolare:
 - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
 - della natura transfrontaliera dell'impatto;
 - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
 - della probabilità dell'impatto;
 - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto."

ALLEGATO 2

TESTO COORDINATO DEGLI ALLEGATI ALLA L.R. 40/1998, COME MODIFICATI DALL'ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Allegato A1 - **Progetti di competenza della regione, sottoposti alla fase di valutazione** (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)
- n. 2 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³
- n. 3 Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti
- n. 4 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri
- n. 5 Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59 e n. 60):
 - ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell'attività estrattiva D.P.A.E. I° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;
 - ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³;
 - gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale
- n. 6 Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59):
 - cave che intercettano la falda freatica;
 - cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
 - cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
 - ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³
- n. 7 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), ricadente, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A2, n. 14) (*)

- n. 8 Attività di coltivazione di minerali solidi
 - n. 9 Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
 - n. 10 Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
 - n. 11 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato
- (*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

Allegato A2 - **Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione** (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo
- n. 2 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1)
- n. 3 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- n. 4 Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno
- n. 5 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 7 Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 8 Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³
- n. 9 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 10 Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 11 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 12 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate

- n. 13 Cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n. 5 e n. 6), qualora rientrino in uno dei seguenti casi:
- cave che intercettano la falda freatica;
 - cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
 - cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³ – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta –, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo
 - cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
 - cave di versante di sabbie silicee e di gessi, che non richiedono l'uso esclusivo di esplosivo, e di argille, con più di 350.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 5 ettari. Cave di monte e di culmine, che richiedono l'uso sistematico di esplosivo, con più di 500.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 10 ettari;
 - cave o ampliamenti di cave esistenti in sottterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³ – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta;
 - ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³.
- n. 14 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 7) (*)
- n. 15 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³
- n. 16 Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³
- n. 17 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
 - b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - c) 900 posti per scrofe.
- n. 18 Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
- n. 19 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
- n. 20 Progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
- n. 21 Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- n. 22 Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
- n. 23 Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

- n. 24 Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (**);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (**);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (**);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - per la fabbricazione di esplosivi.
- n. 25 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

(**) La categoria non comprende gli impianti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, di cui all'allegato II alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'allegato II al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari
- n. 2 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari

Progetti di infrastrutture

- n. 3 progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (*)
- n. 4 progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (*)
- n. 5 funivie e impianti meccanici di risalita – escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri – con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse
- n. 6 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)
- n. 7 piattaforme intermodali e terminali intermodali, interporti;
- n. 8 porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B3, n. 10); vie navigabili
- n. 9 strade extraurbane principali o secondarie, escluse le provinciali e le comunali
- n. 10 linee ferroviarie a carattere regionale o locale
- n. 11 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6)
- n. 12 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km

- n. 13 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d'alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (***)
- n. 14 aeroporti
- n. 15 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti
- n. 16 elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
- n. 17 costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.

Industria energetica ed estrattiva

- n. 18 attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie
- n. 19 attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma
- n. 20 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B2, n. 39 e B3, n. 8)
- n. 21 impianti per la produzione di energia idroelettrica alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 6 e B2, n. 41)
- n. 22 estrazione di minerali, di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale
- n. 23 agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite

Turismo e svaghi

- n. 24 piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti

- n. 25 cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1 (vedi anche cat. B2, n. 59)
- n. 26 porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B3, n. 9)
- n. 27 progetti di cui all'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
- n. 28 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

(**) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.

(***) La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell'alveo di piena ordinaria), guadi e soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo. La categoria non comprende, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d'acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.

Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

n. 1 impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini.

Lavorazione dei metalli

- n. 2 impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 3 impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
- n. 4 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- n. 5 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW
- n. 6 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- n. 7 fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- n. 8 impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno
- n. 9 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³
- n. 10 impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 11 cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari
- n. 12 imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume

Industria dei prodotti alimentari

- n. 13 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno
- n. 14 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale
- n. 15 impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua
- n. 16 impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno
- n. 17 impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume
- n. 18 macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

- n. 19 impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato
- n. 20 molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 21 zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole

Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta

- n. 22 impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate
- n. 23 impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
- n. 24 impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
- n. 25 impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno

Progetti di infrastrutture

- n. 26 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s (*) (vedi cat. B1, n. 6)
- n. 27 sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo
- n. 28 strade extraurbane principali o secondarie provinciali
- n. 29 impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)
- n. 30 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 31 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 32 discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 32 bis Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 32 ter Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 33 progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche
- n. 34 opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi

Industria energetica ed estrattiva

- n. 35 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW
- n. 36 impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda

- n. 37 impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km
- n. 38 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
- n. 39 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B3, n. 8)
- n. 40 impianti di superficie connessi all'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
- n. 41 impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta (*) (vedi cat. B1, n. 21)

Industria della gomma e delle materie plastiche

- n. 42 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate

Industria dei prodotti minerali

- n. 43 cokerie (distillazione a secco del carbone).
- n. 44 impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
- n. 45 fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

Turismo e svaghi

- n. 46 villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati
- n. 47 aree attrezzate a campeggio e caravanning a carattere permanente, con superficie superiore a 5 ettari oppure con capacità superiore a 300 posti-roulotte o camper
- n. 48 parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti

- n. 49 piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore
- n. 50 centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro
- n. 51 banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²
- n. 52 fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 53 impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
- n. 54 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 55 stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³
- n. 56 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno

- n. 57 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 58 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 59 cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 5 e n. 6 e B1, n. 25)
- n. 60 gallerie di esplorazione di cave in sottterraneo per materiali di uso industriale, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 5)
- n. 61 depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi
- n. 62 impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive
- n. 63 stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno
- n. 64 progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
- n. 65 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)

(*) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.

Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
- n. 2 iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
- n. 3 progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari

Progetti di infrastrutture

- n. 4 strade extraurbane principali o secondarie comunali
- n. 5 strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri
- n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 11)
- n. 7 costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto

Industria energetica

- n. 8 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B2 n. 39)

Altri progetti

- n. 9 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 26)
- n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 8)
- n. 11 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente

Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

- *Dalla tipologia all. B1, n. 2* (Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari):
 - B1, 2/a - Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari, qualora consistenti in scambi e accorpamenti degli appezzamenti al fine di razionalizzare le tecniche colturali, senza cambiamenti delle modalità di utilizzo del suolo e senza movimenti di terra.
- *Dalle tipologie all. B1, n. 9* (strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali), *all. B2, n. 28* (strade extraurbane secondarie provinciali) e *all. B3, n. 4* (strade extraurbane secondarie comunali):
 - B1, 9/a - B2, 28/a - B3, 4/a - Interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza, consistenti nella realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria, innesti, nella modifica sostanziale di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi), compresa la ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d'acqua anche per esigenze di compatibilità idraulica.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 12* (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km):
 - B1, 12/a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati interamente in area urbana.
 - B1, 12/b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa interamente lungo l'asse di strade urbane o extraurbane esistenti.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 13* (Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale):
 - B1, 13/a - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora finanziate ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla deliberazione Consiglio regionale 2 aprile 1997, n. 377-4975.
 - B1, 13/b - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora realizzate interamente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica così come elencate al titolo II, n. 6, della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937 e qualora le superfici di intervento e di cantiere siano complessivamente inferiori a 5 ettari.
 - B1, 13/c - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, qualora rientranti nelle tipologie d'intervento individuate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 17* (costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.):

- B1, 17/a - costruzione di centri commerciali classici o sequenziali di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita inferiore a 1500 m², nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure inferiore a 2500 m², nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.”

- *Dalle tipologie all. B1, n. 25 (cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1) e all. B2, n. 59 (cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2)*

Nei casi previsti dalle tipologie di esclusione seguenti, qualora vengano successivamente richieste modifiche, rinnovi o ampliamenti che complessivamente non facciano più rientrare la cava nelle fattispecie indicate, le istanze non sono automaticamente escludibili.

Nei casi di esclusione seguenti non sono ovviamente compresi i progetti sottoposti direttamente alla fase di valutazione (vedi categorie: A1, n. 5, 6 e 7, A2 n. 13 e 14) o localizzati, anche parzialmente, all'interno di aree protette.

- B1, 25/a - B2, 59/a - Scavi a fossa, per ogni tipo di materiale ad eccezione di pietre ornamentali, con volumi di escavazione sino a 500.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 20 ettari, condotti con profondità fino ad un metro dal livello di massima escursione della falda superficiale e comunque ad una profondità mai superiore a 5 metri dal piano di campagna, che non comportino mutamento di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/b - B2, 59/b - Miglioramenti fondiari su aree inferiori a 20 ettari, con profondità di scavo non superiore a 2 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/c - B2, 59/c - Arretramenti di terrazzi alluvionali di pianura per un'altezza inferiore a 10 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con arretramenti non superiori a 1/10 della lunghezza di bordo, per uno sviluppo massimo del fronte fino a 500 metri, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/d - B2, 59/d - Coltivazioni di discariche minerarie derivanti da attività di cava in atto, finalizzate unicamente al riutilizzo del materiale stoccato e limitatamente agli accumuli di materiale non efficacemente reinseriti nel contesto ambientale, con esclusione degli interventi nelle fasce A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del fiume Po, di cui alla l. 183/1989.

- B2, 59/e - Interventi in versante per estrazione di materiali industriali con volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 5 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B2, 59/f - Nuove cave o ripresa di cave storiche di pietre ornamentali oppure progetti di ampliamento di cave esistenti, oppure progetti di modifica e istanze di rinnovo di cave esistenti, non appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, siano inferiori a 60.000 m³,
- la superficie complessivamente occupata, ivi comprese le discariche, sia inferiore a 4 ettari,
- non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità di accesso o di altra discarica limitrofa,
- non siano interessate zone di culmine e i fronti di cava non siano visibili da centri abitati,

- B2, 59/g - Progetti di avvio di cantieri di cava in sotterraneo di pietre ornamentali o ampliamento dei medesimi, con realizzazione di galleria pilota e senza necessità di discarica a cielo aperto, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 40.000 m³, qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- sia dimostrato, attraverso opportuna indagine idrogeologica, che l'intervento non perturba direttamente o indirettamente il sistema delle acque superficiali e sotterranee,
- sia definito il riutilizzo finale dei vuoti e del sito nel suo complesso.

- B2, 59/h - Ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), per una durata massima di 12 mesi e comunque per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 10.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo.
- *Dalla tipologia all. B2, n. 29* (“... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)”)
 - B2, 29/a - Progetti relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), localizzati in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.
- *Dalla tipologia all. B2, n. 36* (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda):
 - B2, 36/a - Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”, qualora localizzati all'interno di aree industriali esistenti.
- *Dalla tipologia all. B3, n. 2* (Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari):
 - B3, 2/a - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della l.r. 32/1982 e della d.c.r. del 31/7/1991, n. 250-11937, così come modificata dalla d.c.r. del 2/4/1997, n. 377-4975.
 - B3, 2/b - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale.

Allegato D - Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, da redigere ai fini della fase di valutazione (in conformità alle indicazioni dell'allegato VII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed è corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico.

La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L'elaborato deve essere presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione.

Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.

Contenuti specifici dei singoli quadri:

Il Quadro programmatico contiene:

1. l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale;
2. finalità e motivazioni strategiche dell'opera o intervento proposti, modalità con cui soddisfa la domanda esistente, anche alla luce delle trasformazioni in corso a livello locale e allo stato di attuazione della pianificazione;
3. l'indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in termini socio-economici;
4. l'indicazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, come indicato dalla vigente strumentazione urbanistica (PRGC) e dei vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

Il Quadro progettuale contiene:

1. la descrizione delle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, con l'indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;
2. la descrizione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera o intervento, nonché delle esigenze di utilizzazione del suolo e delle altre risorse durante le fasi di costruzione e di esercizio;
3. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
4. la descrizione delle soluzioni tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per realizzare l'opera o l'intervento, per ridurre l'utilizzo delle risorse, le emissioni di inquinanti, minimizzando altresì le fonti di impatto;
5. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dall'attività del progetto proposto nonché dall'eventuale successiva dismissione e/o bonifica del sito;
6. analisi incidentale e quadro delle eventuali condizioni di rischio con riferimento alle fasi di costruzione, esercizio ed eventualmente di dismissione dell'opera o intervento.

Il Quadro ambientale contiene:

1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all'aria, ai fattori climatici, al paesaggio, all'ambiente urbano e rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, al patrimonio agroalimentare, e alle loro reciproche interazioni;
2. la descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che la realizzazione del progetto comporta sull'ambiente, dovuti:
 - alla realizzazione ed esercizio delle opere e interventi previsti;
 - all'utilizzazione delle risorse;
 - all'emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;la stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e con le altre fonti di impatto presenti sul territorio;
l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati;
3. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto sull'ambiente;
4. la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
5. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

Allegato E - Elementi di verifica per la pronuncia dell'autorità competente di cui all'articolo 10, comma 3, sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

1. Caratteristiche dell'opera o intervento, con particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - parametri tecnici e dimensionali;
 - cumulo con altri progetti;
 - utilizzazione di risorse naturali;
 - produzione di rifiuti;
 - inquinamento e disturbi ambientali;
 - rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dell'opera o intervento, con attenzione alla sensibilità ambientale delle zone interessate direttamente o indirettamente dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera o intervento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - utilizzazione attuale dell'area e destinazione d'uso prevista;
 - interazione con altri progetti o opere esistenti;
 - ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
 - capacità di carico dell'ambiente circostante, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide e costiere;
 - b) zone montuose e forestali;

- c) aree naturali protette; zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- d) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- e) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente sono già stati superati;
- f) zone a forte densità demografica;
- g) aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico.
- h) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale dovuto alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento, in funzione degli elementi evidenziati ai punti precedenti e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato F - Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

- a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
- b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
- c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
- d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;
- e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;
- g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
